



COMUNE DI BOCA

PROVINCIA DI NOVARA



Via Unità d'Italia n° 1 - 28010 - Tel. 0322 87129 Fax 0322 870096
Codice Fiscale 82000510030 Partita IVA 01249500032 e-mail info@comune.boca.no.it

Ordinanza n.06 del 26 Agosto 2019

Taglio Piante e rami lungo le strade comunali- Ex pulinet- Incolumita' Pubblica

IL SINDACO

Vista la nota telefax inoltrata dai vigili del fuoco di Borgomanero, per intervento presso ex area pulinet pervenuta al Comune di Boca in data 22/08/2019 prot. 1890;

Vista la situazione di mancata manutenzione degli alberi e delle piantagioni confinanti con le strade pubbliche, che può essere fonte di conseguenze civili e penali per i proprietari dei fondi, e richiamata la necessità di regolare la vegetazione che si protende sulle strade aperte al transito pubblico, anche per la prevenzione di tali profili di responsabilità;

Ravvisata La necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica che potrebbe arrecare la caduta dei alberi;

Visto l'articolo 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di "impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni";

Visto l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

Richiamato l'art. 29 comma 3 del Codice della Strada "Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679";

Visto l'art. 30 "fabbricati, muri ed opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "manutenzione delle ripe" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.;

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visto l'articolo 2 "definizione e classificazione delle strade";

Atteso che a norma dell'art. 26, comma 6 D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

Tenuto conto che i proprietari di fondi confinanti con strade di qualsiasi tipo, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. I proprietari di fondi sono obbligati altresì a rimuovere gli alberi pericolanti cresciuti nei pressi del ciglio stradale ed a rimuovere le ramaglie cadute sulla strada per effetto di intemperie;

Visto gli 892 e successivi del Codice Civile;

Visto l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15;

ORDINA

1) AL CURATORE FALLIMENTARE

- **Proff. PIETRO MANZONETTO RESIDENTE a MILANO (20122) – VIALE SOFIA N. 21 IN QUALITA' DI CURATORE FALLIMENTARE PULINET SPA**

IN QUALITA' DI CURATORE FALLIMENTARE PULINET SPA DEI TERRENI SITI IN BOCA AL FOGLIO 9 MAPPALE 519,921,922,520 (sub 2,3,4 e 5) terreni ubicati lungo la strada comunale carrozzabile sul territorio del Comune FUORI DAL CENTRO ABITATO di provvedere al taglio degli alberi e delle siepi che si trovano ad una distanza inferiore di metri 6 (sei) dal confine stradale (art. 26 comma 6 Reg. 495/1992) e delle siepi ad una distanza inferiore ad 1 (uno) metro dal confine stradale (art. 26 comma 7 Reg. 495/1992), entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente ordinanza e a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune.

2) Fa presente che in caso di inottemperanza il Comune procederà direttamente ai sensi di legge, facendo eseguire i lavori ordinati, addebitando ogni spesa, nessuna esclusa od eccettuata, ai proprietari, oltre alle sanzioni previste dal del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i..

3) Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è l' Arch. Lavatelli Marco, al quale il destinatario potrà rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico ovvero il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

4) La Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale, lì 26 Agosto 2019

IL SINDACO
F.to Minoli Flavio
